

Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni

Francesco Tedioli

Avvocato e Cultore di Diritto processuale civile

a) Solo i genitori possono chiedere la revisione delle condizioni di separazione

L'interpretazione letterale degli artt. 155 ter c.c. e 710 c.p.c. esclude la legittimazione dei nonni a chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

b) Gli ascendenti non vantano un diritto di visita direttamente tutelabile nei confronti dei nipoti

Non è ravvisabile un diritto degli ascendenti e dei parenti ad avere rapporti personali con la prole, ma solo un diritto del minore a conservare detti rapporti, ove in precedenza fossero significativi.

SINTESI

Tribunale Reggio Emilia, sezione I, (decr.) 16/17 maggio 2007

Pres. Scati - Rel. Varotti - F.M. c. P.A. e G.F.

Famiglia – Modifica delle condizioni di separazione ex artt. 155 ter c.c. – Art. 710 c.p.c. – Diritto di visita – Legittimazione attiva dei nonni - Esclusione

I nonni non hanno legittimazione a chiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, non essendo parte del relativo giudizio.

Famiglia – Diritto di visita – Affidamento della prole – Rapporti tra nipoti e nonni

Il giudice anche d'ufficio, avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore, può disciplinare i rapporti tra nipoti ed avi, disponendo che il minore possa trascorrere una parte del tempo anche presso i nonni materni o paterni. Il 1º co. dell'art. 155 c.c. attribuisce solo al minore il diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti (ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale), mentre questi ultimi hanno solo un interesse a che le condizioni di separazione vengano fissate (consensualmente o giudizialmente) in modo tale da consentire loro di avere rapporti personali con la prole dei coniugi separandi.

SOMMARIO

- Nonni e nipoti una relazione giuridicamente rilevante
- La tutela del diritto di visita

Fatto

F.M. e P.A. – genitori di C.M. (separata consensualmente da G.F.) nonni di Ludovico e Leonardo – premesso che, a causa della distanza esistente tra il luogo di residenza di essi ricorrenti e quello dei nipoti, avevano difficoltà ad incontrarli ed a mantenere con i bambini un rapporto costante, hanno chiesto a questo tribunale di riconoscere in loro favore il diritto di trascorrere con i nipoti un periodo di soggiorno durante le vacanze estive, preferibilmente dal 15 al 30 luglio di ogni anno, nonché un periodo di due o tre giorni durante l'anno scolastico. La M., pur comparendo all'udienza del 17.4.2007, non si è costituita nel procedimento camerale, mentre il coniuge separato, G.F., ha depositato una memoria difensiva. Ha replicato il resistente, in via preliminare, che i ricorrenti erano privi di legittimazione attiva; che infatti essi chiedevano in sostanza una modifica delle condizioni di separazione; che tale diritto, ai sensi dell'art. 155 ter c.c. e 710 c.p.c., spetta solo ai genitori.

La motivazione

In ordine logico, va dapprima esaminata l'eccezione preliminare sollevata dal resistente, che, essendo fondata, è idonea a definire il giudizio.

Occorre rammentare che - già prima dell'entrata in vigore della I. n. 54/2006 – si era posta in giurisprudenza la questione della tutela dei parenti prossimi del minore e delle loro aspettative di visita e di frequentazione della prole.

Ci si riferisce a tribunale per i minorenni di Firenze 27.12.2004 (in *Foro it.*, 2005, I, 2217, con nota redazionale), a Trib. min. L'Aquila, 13.2.1998, a Trib. min. Roma, 7.2.1987, a Cass., 25.9.1998, n. 9606.

Dal complesso delle decisioni emerge che, in virtù della particolare posizione che assumono i nonni nell'ambito della famiglia (desumibile dagli obblighi di natura patrimoniale loro imposti da varie norme di legge: artt. 148, 433, nn. 2 e 3 c.c.), il giudice, sia esso tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, può regolamentare l'affidamento della prole ed il diritto di visita del genitore non affidatario, disponendo che il minore possa trascorrere una parte del tempo anche presso i nonni paterni o materni.

In particolare Cass. n. 9606/1998 citata ha stabilito che la mancanza di un'espressa previsione di legge non esclude che il giudice possa disciplinare i rapporti tra nipoti e nonni, sempre avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore.

In questo contesto giurisprudenziale si inserisce la nuova disposizione dell'art. 155 c.c., introdotta dalla l. 6.2.2006, n. 54

Il nuovo testo dell'art. 155 c.c. non fa alcuno specifico cenno ai nonni dei minori, ma prevede più genericamente che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di (...) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

La norma ha una formulazione evidentemente imperfetta, in quanto, nella parte iniziale («anche in caso di separazione il figlio minore ha il diritto, ... »), sembra avere un contenuto integrativo dell'art. 147 c.c. (in sostanza essa imporrebbe ai genitori, oltre agli obblighi di mantenimento, cura ed educazione, anche l'obbligo di favorire e mantenere un rapporto della prole con tutti i parenti prossimi), mentre nella parte finale menziona gli ascendenti ed i parenti come se si trattasse di due gruppi distinti di congiunti, quando più correttamente, gli ascendenti rientrano nella più ampia categoria dei parenti (artt. 74 ss. c.c.).

Ora, i ricorrenti hanno evidentemente desunto da tale disposizione la loro legittimazione a chiedere la revisione delle condizioni di separazione, ma - a giudizio del tribunale – la loro pretesa non può trovare fondamento in

Anzitutto deve considerarsi - come correttamente rilevato da parte convenuta – che l'art. 155 ter c.c. attribuisce il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione ai soli «genitori», senza alcuna menzione ai prossimi congiunti dei due rami genitoriali.

Del pari, l'art. 710 c.p.c. (che non è stato toccato dalla riforma del 2006) attribuisce il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione alle sole «parti» del precedente giudizio (consensuale o giudiziale) di separazione, ossia ai coniugi (è esclusa, in base all'art. 70 del codice di rito, anche l'azione del Pubblico ministero).

Tali norme, sufficientemente chiare nel loro tenore letterale, non sono contraddette dalla previsione contenuta nel già menzionato primo comma dell'art. 155 c.c.: a ben vedere, infatti, tale ultima disposizione attribuisce solo al minore, e nel suo esclusivo interesse, il diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti (ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale), mentre questi ultimi hanno solo un interesse a che le condizioni di separazione vengano fissate (consensualmente o giudizialmente) in modo tale da consentire loro di avere rapporti personali con la prole dei coniugi separandi; in sostanza, col menzionato nuovo testo dell'art. 155 c.c. viene positivamente recepito nell'ordinamento giuridico l'indirizzo giurisprudenziale più sopra citato, senza tuttavia introdurre un nuovo diritto a favore della categoria dei prossimi congiunti.

Oltre a ciò deve considerarsi che l'attribuzione ai parenti del diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione (concordate tra i coniugi o stabilite dal tribunale) implicherebbe, prima ancora, l'attribuzione di un diritto di chiedere la fissazione stessa delle predette condizioni a tutti gli ascendenti o collaterali e, di conseguenza, l'estensione del contraddittorio nel giudizio di separazione a tutti i congiunti entro il sesto grado (art. 77 c.c.) di ciascun «ramo genitoriale», o, quanto meno, la possibilità che questi intervengano nel giudizio di separazione (e, per effetto del disposto dell'art. 6 della l. n. 54/ 2006, anche in quello di divorzio).

Tale tesi porta poi ad affermare il diritto processuale di tali parti ad avanzare autonome richieste nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi, con un atto avente evidentemente natura di intervento adesivo autonomo (art. 105, 1º co., c.p.c.) e con conseguente potere di impugnazione della sentenza.

Questo litisconsorzio, iniziale o successivo – oltre ad avere delle conseguenze inaccettabili sotto il profilo pratico (in quanto la causa di separazione o di divorzio dovrebbe essere estesa o, comunque, potrebbe estendersi ad una cerchia numerosa di soggetti portanti interessi il più delle volte inconciliabili) – implica, a ben vedere, la possibilità degli intervenuti (o dei chiamati ad integrazione del contraddittorio) di influire su rapporti personalissimi, non disponibili e costituzionalmente protetti (art. 30 Cost.), quali quelli personali e patrimoniali tra genitori e figli.

Così, i parenti convenuti o intervenuti potrebbero chiedere al tribunale una diversa regolamentazione (come, del resto, è avvenuto nel presente giudizio) del diritto di visita di ciascun genitore, dell'affidamento della prole, della misura del contributo che ciascun coniuge deve versare per il mantenimento dei minori (ciò, ad es., al fine di rendere più agevoli gli eventuali spostamenti della prole), ..., in contrasto con il disposto della Costituzione che, all'art. 30, prevede che sia «dovere e diritto dei» soli «genitori», e non anche dei parenti, «mantenere, istruire ed educare i figli».

Da ultimo, qualora si attribuisse anche ai parenti ed affini entro il sesto grado il diritto di chiedere la fissazione o la modifica delle condizioni di separazione, tale principio dovrebbe valere anche per il giudizio tra genitori non coniugati (art. 4 della l. n. 54/2006), con la conseguenza di riconoscere anche ai parenti naturali diritti potestativi confliggenti con quelli dei genitori, in assenza di qualsiasi disposizione di rango costituzionale (sul che, sebbene in altra fattispecie, si veda C. Cost. n. 352/2000, con menzione di altri precedenti) che attribuisce rilevanza a tale tipo di parentela (fatta eccezione per il rapporto di filiazione naturale), ed anzi stravolgendo la stessa scala di valori fissata dal legislatore costituente. In conclusione, oggi (in virtù della norma espressa di legge) come un tempo (in virtù dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato), il giudice può tener conto, nella regolamentazione dei rapporti personali tra genitori e figli, delle figure parentali diverse (ascendenti e, più in generale, parenti), ma ciò sempre nell'esclusivo interesse del minore e sempre che i coniugi ne facciano domanda.

Per quanto sopra esposto va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

In considerazione della novità e della oggettiva controvertibilità delle questioni di diritto dibattute nella presente controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente lite.

P.Q.M.

a definizione del procedimento in camera di consiglio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I. dichiara la carenza di legittimazione attiva di F.M. e

II. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese della presente lite.

1. Il caso

Il decreto che si annota, pronunciato dal tribunale di Reggio Emilia a definizione del giudizio camerale di modifica delle condizioni di separazione, risolve in maniera approfondita e ricca di riferimenti giurisprudenziali il tema della legittimazione ad agire dei nonni che vogliono far valere le proprie aspettative di visita e frequentazione dei nipoti.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il tribunale statuisce che il diritto a chiedere la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 155 ter e 710 c.p.c. spetti solo ai genitori e che tale limite permanga anche a seguito dell'entrata in vigore della nuove disposizioni introdotte dalla l. n. 54/2006(1).

Secondo la Corte, il nuovo testo dell'art. 155 c.c. attribuisce al solo minore il diritto di ... conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, mentre questi ultimi hanno un mero interesse a che le condizioni di separazione consentano loro di avere relazioni personali con la prole.

In sostanza, la riforma del diritto di famiglia recepirebbe l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il tribunale ordinario o quello per i minorenni possono disporre, esclusivamente su domanda di una delle parti - ma sul punto torneremo in seguito che il minore possa trascorrere una parte del tempo anche presso i nonni paterni o materni. A parere del giudicante i parenti non possono, però, chiedere la modifica delle condizioni di separazione. Osta,

infatti, una serie di ragioni: riconoscere la legittimazione processuale agli avi significa attribuire loro anche il diritto di chiedere la fissazione delle condizioni di separazione o divorzio; comporta, di conseguenza, l'estensione del contraddittorio a tutti i congiunti, sino al sesto grado, per ciascun ramo genitoriale, o quanto meno la facoltà di intervenire nei rispettivi giudizi. Ciò legittimerebbe le parti (nell'accezione così estesa) ad avanzare apposite richieste nei confronti dei coniugi, ovvero a proporre impugnazione avverso la sentenza, con un litisconsorzio che condurrebbe a conseguenze inaccettabili dal punto di vista pratico. L'interpretazione censurata consentirebbe, infine, ai terzi di influire su rapporti personalissimi, quali, ad esempio, quelli tra genitori e figli, in violazione dell'art. 30 Cost. Il tribunale, portando alle estreme conseguenze il ragionamento, osserva, inoltre, che sarebbe necessario riconoscere, a parenti ed affini, il potere di intervenire anche nel giudizio instaurato tra genitori non coniugati, così stravolgendo la scala di valori fissata dalla Costituzione.

Inevitabile conclusione è, quindi, quella di negare la legittimazione attiva degli avi, pur potendo il giudice tener conto, nell'esclusivo interesse del minore, di figure parentali diverse dai genitori.

2. Nonni e nipoti una relazione giuridicamente rilevante

Il nostro ordinamento giuridico, diversamente da altri sistemi stranieri(2), non consacra un diritto

(1) L. 8.2.2006, n. 54, recante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (in Gazz. Uff. 1.3.2006, n. 50). Per un recente commento, Scalisi, Il diritto del minore alla bigenitorialità dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare, in Famiglia e dir., 2007, 520. (2) In Francia il novellato art. 371-4 Code civil (Loi n. 2007-293

du 5 mars 2007, art. 8 Journal Officiel du 6 mars 2007), già prima della riforma positivizzava il diritto ad una relazione tra nonni e nipoti, così disponendo «l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enIl diritto ad una relazione tra nonni e nipoti negli ordinamenti giuridici stranieri

LE SENTENZE ANNOTATE

I nonni vantano un diritto

soggettivo

rapporti significativi

con i nipoti

o un mero

interesse

legittimo?

a mantenere

gnificativa con i propri nipoti(3). Non vi è, infatti, alcuna norma che riconosca loro una situazione giuridico-soggettiva attiva da opporre ai poteri dei genitori (o del tutore)(4).

La giurisprudenza(5) ammette, però, che gli avi, in caso di abuso dei poteri parentali, possano manifestare la propria ingerenza, in forza del combinato disposto degli artt. 147 e 148 c.c.(6), ovvero dell'art. 348, 2° co., c.c.(7), nonché degli artt. 433 e 536 c.c., concernenti i rapporti di contenuto economico. In altre pronunce(8), infine, è dato ravvisare un richiamo agli artt. 29 e 30, 3º co., Cost. Se pur con affermazioni di principio, inoltre, alcune statuizioni di merito(9), ispirate dall'intento di favorire la crescita psicologica del minore, hanno qualificato «dovere dell'esercente la potestà» quello di tenere vivo nei figli l'affetto verso i non-

ni. Anche la Suprema Corte(10) è entrata nel me-

dei nonni a mantenere una relazione stabile e si-

rito della questione, dichiarando che la mancanza di un'espressa previsione di legge non impedisce al giudice di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro dei nonni con i minori, né conferisce a tale possibilità carattere solo «residuale». In altri termini, soltanto "gravissimi motivi" possono escludere la frequentazione tra i figli e parenti. In applicazione di questo principio, non viene, pertanto, considerato valido l'accordo, intercorso tra i coniugi in sede di separazione, che neghi il diritto di visita ai nonni(11).

Passando ad analizzare il problema solamente dal punto di vista di questi ultimi, la dottrina è sostanzialmente divisa su due opposte posizioni. Quella, prevalente(12), a cui si conforma tutta la giurisprudenza, nega l'esistenza del diritto di visita dei nonni, qualificando tale situazione giuridica come un interesse legittimo(13) di diritto privato(14), protetto solo in via riflessa e mediata.

fant et un tiers, parent ou non». In Spagna, l'art. 160, 2º co., c.c., dispone che: «no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores». In Germania, infine, il par. 1685 BGB, stabilisce che: «Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat». Si ricordano, inoltre, le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo 13.6.2000 e 29.9.2005 secondo cui la vita familiare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «ricomprende quantomeno i rapporti tra i prossimi congiunti, i quali possono svolgervi un ruolo considerevole, ad esempio tra nonni e nipoti. Il rispetto della vita familiare così intesa implica per lo Stato, l'obbligo di agire in modo da permettere il normale sviluppo di tali rapporti».

(3) Al termine "diritto di visita degli avi" che molto spesso ricorrerà solo per ragioni di sintesi, è preferibile la più corretta locuzione "diritto a conservare relazioni affettive stabili e significative" tra avi e nipoti. Infatti, la prima definizione appare alquanto approssimativa e riduttiva; inoltre, come si vedrà in seguito, non è pacifico se tale diritto sia anche un diritto "di" visita dei nonni, ovvero un semplice diritto "alla" visita in capo ai nipoti. In dottrina, oltre al ricchissimo saggio di BASINI, La nonna, cappuccetto rosso e le visite: del cd. "diritto di visita" degli avi, in Fam. pers. succ., 2006, 433, si veda De Filippis, Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, Padova, 2007, 332; Bilotta, Diritti e doveri dei nonni, in www.personaedanno.it; Quadri, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, 2006, 3, 395, spec. § 7; Cattaneo, Il contributo dei nonni al mantenimento dei nipoti, in Famiglia e dir., 1995, 452 - 461; SACCO, Considerazioni generali. Per un concetto più vasto di rapporto familiare, in La riforma del diritto di famiglia, Atti del II Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione Cini 11-12.3.1972, Padova, 211-213.

4) La più attenta dottrina (CERATO, La potestà dei genitori, Milano, 2000, 140) ritiene che la potestà educativa sui figli spetti esclusivamente ai genitori, così che non «sono riconosciuti ai parenti, anche prossimi come appunto i nonni, poteri di intervento nelle decisioni relative alla gestione della vita familiare ed alla educazione dei figli».

(5) Cfr. Trib. min. Roma, 3.4.1989, in Vita notarile, 1989, 165, secondo cui «la legge non riconosce ai nonni alcun diritto contrastante con i poteri dei genitori sui figli minori, salvo il caso di uso indiscriminato o arbitrario di tali poteri"; Trib. Min. Roma, 8.9.1986, in Dir. famiglia, 1987, 247, che così aggiunge: «l'ordinamento non attribuisce ai nonni alcun potere che non si esaurisca nella mera facoltà di far controllare giudizialmente il comportamento genitoriale verso il nipote, al fine di evitare che i genitori arrechino pregiudizio, anche economico, al figlio».

(6) Ai sensi dell'art. 148 c.c., non incombe sui nonni l'obbligo di mantenere ed istruire i nipoti ma solo un obbligo alimentare e di fornire ai figli i mezzi necessari perché possano provvedere ai loro compiti di genitori (App. min. Bologna, 27.2.1985, in Giur. it., 1986, I, 2, 282).

(7) In mancanza dell'indicazione da parte del genitore defunto o in presenza di motivi che si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri parenti prossimi o affini.

(8) Secondo Cass., 25.9.1998, n. 9606, ad esempio, non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29), laddove, invece, i provvedimenti connessi all'affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi devono risultare sempre e solo ispirati al precipuo interesse del minore.

(9) Trib. min. Torino, 11.5.1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 234 secondo cui «il genitore che esercita la potestà deve mantenere vivo nei figli l'affetto verso i nonni, e non può impedir loro arbitrariamente di frequentarli».

(10) Cass., 25.9.1998, n. 9606.

(11) Trib. Napoli, 18.6.1990, in Giur. di Merito, 1991, 15; PADA-LINO, L'affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, 24. (12) MANERA, Ancora sul c.d. "diritto di visita dei nonni", in

Giur. di Merito, 1992, 574; Dogliotti, Ancora in tema di limiti alla potestà dei genitori. Per una reale tutela dell'interesse del minore, in Giust. civ., 1982, I, 750; Baviera, Diritto minorile, 3ª ed., II, Milano, 1976, 629 ss.; Morelli, sull'autorizzazione di visite, tra gli avi ed i nipoti minori, in Dir. e giur., 1993, 154 ss.; Trabucchi, Patria potestà e interventi del giudice, in Riv. dir. civ.,1961, I, 223.

(13) In argomento, Bigliazzi Geri, Interesse legittimo nel diritto privato, in Digesto civ., IX, 1988, 527-566.

(14) Trib. min. Messina, decr., 19.3.2001, in Dir. famiglia, 2001, 1522 s. così recita: «pur non spettando, de iure condito, ai nonni (ed agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei nipoti minori, ..., tuttavia - ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più stretti vincoli di sangue hanno di regola, una notevolissima e certa rilevanza positiva ai fini di un'armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso - l'interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso venga a coincidere con l'interesse dei nipoti ad instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri congiunti diversi dai genitori, vale a dire allorché la visita (e la permanenza) dei nonni (e degli altri parenti) non arrechi ai minori un danno rilevante ed un eventuale divieto dei genitori

Quella minoritaria(15), invece, riconosce loro un vero e proprio diritto soggettivo perfetto ed inviolabile, se pur condizionato dall'assenza di un prevalente interesse contrario del minore(16). Gli avi, pertanto, vanterebbero un fondamentale diritto della persona che non si porrebbe su un piano inferiore rispetto a quello dei genitori, perché il legame che unisce i nonni ai nipoti «non può e non deve essere considerato meno importante» della relazione «tra genitori e figli»(17).

Entrambe soluzioni, peraltro, riconoscono pacificamente ai minori il diritto a mantenere un legame affettivo con i nonni ed affermano che se detto rapporto si rivela fonte di disagio(18) va senz'altro vietato o, comunque, regolamentato.

3. La tutela del diritto di visita

Nel paragrafo precedente abbiamo potuto riscontrare che la strada per rendere effettivo l'obbligo, gravante sui genitori, di consentire ai nonni il contatto con i nipoti è meramente indiretta e viene offerta dagli artt. 333 - 336 c.c. che individuano i parenti tra i legittimati a sollecitare un controllo sull'esercizio della potestà dei genitori(19).

Gli avi possono, pertanto, promuovere un procedimento ablativo o limitativo della potestà(20) (avanti

il tribunale per i minorenni, ex art. 38 disp. att. c.c.)(21), qualora il genitore sacrifichi il diritto dei figli ad intrattenere relazioni significative stabili con i nonni(22), senza che ciò sia il mezzo per proteggere un altro (prevalente) interesse del minore. All'esito del giudizio, il Tribunale è chiamato ad adottare i provvedimenti "convenienti" a favore della prole, la quale ha sempre diritto ad una vita serena, ricca di premure e di attenzioni(23). Qualora, pertanto, la separazione personale sia caratterizzata da un'accesa conflittualità delle parti, assai pregiudizievole allo stabile equilibrio psicologico dei figli, il tribunale per i minorenni dispone l'allontanamento immediato dal genitore cui erano stati affidati con provvedimento presidenziale ex art. 710 c.p.c. Ha competenza anche a collocarli in affidamento presso i nonni, che, fin dalla nascita, hanno costituito un costante, fondamentale referente pedagogico ed affettivo(24).

Anche il giudice ordinario può adottare provvedimenti volti a garantire incontri e contatti tra nonni e nipoti se la questione sorge nel corso della separazione o del divorzio. Il Presidente del tribunale, nell'emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., in presenza di gravi motivi(25) ed anche senza una richiesta di parte in tal senso(26), Il procedimento ablativo o limitativo della potestà promosso dai nonni

... si ponga, per ciò, contro l'interesse dei minori ad una ottimale, proficua integrazione della propria personalità nell'ambito della parentela». Idem, Trib. min. L'Aquila, 13.2.1998, in Giust. civ., 1999, I, 290; Trib. Roma, 7.2.1987, in Dir. famiglia, 1987, 739 ss. In dottrina, De Marzo, Diritto di visita e interesse dei minori, in Famiglia e dir., 1999, 20 ss.; LIGUORI, Diritto di visita dei nonni, a commento di Trib. Taranto, 19.4.1999, in Famiglia e dir., 1999, 373. Vi è, poi, anche chi parla di un interesse occasionalmente protetto: Vacca, Gli anziani, i diritti della persona. Tutela civile, penale e amministrativa, a cura di Cendon, III, Torino, 2005, 610.

(15) Putti, Il diritto di visita degli avi: un sistema di relazioni affettive che cambia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 897 ss.; DAGNINO, Potestà parentale e diritto di visita, in Dir. famiglia, 1975, II; 1499; DE CUPIS, In tema di limiti all'esercizio della patria potestà, in Foro it., 1962, IV, 16. In giurisprudenza, App. min. Milano, 21.6.1956, in Giust. civ., 1965, I, 2121, nella quale, effettivamente, si riconosce un vero e proprio diritto di visita in capo agli avi, che, se fosse negato, «sarebbe una cattiveria inutile»

(16) Ad esempio Trib. min. Bari, 10.1.1991, in Giur. di Merito, 1992, 571 condiziona il diritto al prevalente interesse dei minori ad integrarsi pienamente nella nuova famiglia costituita dal genitore superstite. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, dichiaratamente contrarie all'esistenza di un vero e proprio diritto di visita dei nonni sono Cass., 17.1.1996, n. 364, in Famiglia e dir., 1996, 227 ss. e Cass. 17.10.1957, n. 3904

(17) Putti, Il diritto di visita degli avi: un sistema di relazioni affettive che cambia, cit., 899.

(18) Trib. min Roma, 16.1.1999, in Dir. famiglia, 2000, 144. Un esempio è offerto da Trib. min. Roma, 8.9.1986, cit. che regola l'irriducibile, costante conflittualità tra i nonni materni del figlio ed il genero, ritenendo inopportuno, e quindi illegittimo, autorizzare i nonni ad avere contatti autonomi con il nipote. «Le cariche affettive degli adulti che ruotano intorno ad un minore, sono, infatti, utili e formative solo se tra loro complementari, mentre ingenerano insicurezza e sfiducia se provengono da soggetti in grave, costante conflitto». Identico è il caso preso in esame da Trib. min. Torino, 11.5.1988, cit. che giudica «non arbitrario il comportamento della madre, vedova, che impedisca al figlio minore di frequentare la nonna paterna, sua suocera, nel caso in cui quest'ultima nutra nei suoi confronti un'animosità tale da produrre conseguenze psicologiche negative sul minore, nuocendo al rapporto madre-figlio».

(19) Trib. min. Taranto, 19.4.1999, cit.; Trib. Min. L'Aquila, 13.2.1998, cit.; Trib. Min. Bari, 10.1.1991, cit.; Trib. Roma, 7.2.1987, cit.

(20) App. Lecce, 27.5.2002, in www.filodiritto.it. Secondo Cass., 24.2.1981, n. 1115, in *Giust. civ.*, 1982, I, 748: «il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso; pertanto, a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempre che non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo»

(21) Così, Trib. Napoli, 10.12.2001, in Dir. e giur., 2002, 331 ss. (con nota di Attena, Relazioni personali con i nipoti e diritto di visita dei nonni) che individua la competenza esclusiva del giudice specializzato e non quella del tribunale ordinario.

(22) Al riguardo, appare significativo quanto affermato da Trib. Min. Napoli, 26.5.1962, in Foro it., 1963, I, 1493 ss.: «nemmeno il genitore ... può disciplinare arbitrariamente o proibire i rapporti sociali del minore, specie con i parenti, non potendo esercitare la detta potestà in base a criteri di capriccio e risentimento ... e dovendo invece aver sempre di mira l'interesse, l'educazione del minore».

(23) Secondo Trib. Min. Firenze, 27.12.2004, in Foro it., 2005, 2218, non può, pertanto, essere accolta la domanda proposta dai nonni che lamentino ostacoli frapposti dai propri figli agli incontri con i nipoti, quante volte l'altissima conflittualità tra i due nuclei familiari rischi di introdurre elementi di disagio che possono compromettere l'armonico sviluppo del minore

(24) Trib. min. Trento, 18.2.1993, in Dir. famiglia, 1994, 206, con nota di Nappi.

(25) Trib. Vigevano, 18.12.1990, in Dir. famiglia, 1992, 207, con nota di Colucci; Trib. Napoli, 3.4.1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 640. (26) VENCHIARUTTI, Diritto di visita del genitore non affidatario e nonni, in Famiglia e dir., 1996, 234.

LE SENTENZE ANNOTATE

può disporre che la prole sia affidata a soggetti diversi dai genitori. Tra i vari "pretendenti", possono essere preferiti i nonni, tenendo sempre presente che l'affidamento è provvisorio e inidoneo, per il suo contenuto, a negare o comprimere poteri, doveri e responsabilità(27) dei genitori. Il Presidente del tribunale o il giudice designato possono, infine, disporre una stabile convivenza tra nonni e nipoti, al fine di agevolare l'affidamento congiunto dei figli ai genitori separati(28).

A maggior ragione, il giudice deve adottare prescrizioni che regolino le relazioni personali del minore con i propri ascendenti(29) e può – contrariamente a quanto sostenuto dal decreto in commento - procedere anche d'ufficio. Infatti, nell'ampia previsione dell'art. 155, 2º co., c.c., secondo cui il giudice «adotta i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa», si deve ritenere senz'altro inclusa la facoltà di statuire su tempi e modalità di incontro tra i minori e i parenti prossimi che rivestano un ruolo affettivamente significativo e il cui rapporto rischi di essere ostacolato dall'ingiustificato ostruzionismo dell'uno o dell'altro genitore. La giurisprudenza richiama proprio il novellato art. 155 c.c.(30) per garantire al minore le stesse possibilità di "libero accesso" nei confronti dei parenti che la legge riconosce ai genitori(31).

I provvedimenti in esame (siano essi ordinanze presidenziali, decreti collegiali o sentenze) non generano, però, diritti in capo ai nonni, ma esclusivamente obblighi che il genitore, affidatario o non affidatario(32), deve adempiere nell'interesse dei minori(33).

La giurisprudenza di legittimità e quella largamente maggioritaria di merito negano, pertanto, la possibilità di una tutela diretta dei nonni che chiedano il regolamento giudiziale del rapporto con i nipoti, pronunciando l'inammissibilità del loro intervento nel giudizio di separazione/divorzio(34). Ai sensi dell'art. 150 c.c., solo i coniugi, - secondo l'argomentazione addotta - hanno l'esclusiva legittimazione ad agire e contraddire, talché il procedimento appare connotato dalla pacifica inammissibilità dell'intervento di terzi(35), in ragione della non configurabilità, in capo a questi ultimi, di diritti relativi all'oggetto(36) e dipendenti dal titolo dedotto in giudizio(37).

La tesi non è del tutto condivisibile: se è pur vero che l'intervento dei terzi nel processo è inammissibile con riferimento alla domanda principale volta a ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione dei suoi effetti civili), in considerazione del carattere personalissimo dell'azione(38), esso è, invece, consentito con riferimento alle domande accessorie o connesse(39). Può intervenire in giudizio, ad esempio, chi voglia far valere i propri diritti sull'abitazione familiare, in relazione alla domanda di assegnazione exart. 6 l. 1.12.1970, n. 898 (l. div.)(40) o il compartecipe in relazione alla do-

La tesi dell'inammissibilità dell'intervento dei nonni nei procedimenti di separazione e di divorzio

- (27) Cass., 17.9.1992, n. 10659.
- (28) Cass., 17.7.1997, n. 6557.
- (29) Cass., 25.9.1998, n. 9606, secondo cui la mancanza di un'espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere al giudice di riconoscere regolarmente le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, né a conferire a tale possibilità carattere solo residuale presupponente il ricorso di gravissimi motivi. In dottrina, Cortesi, La tutela della prole, in De Marzo - Cortesi Liuzzi, La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare. Profili di diritto sostanziale e processuale, Milano, 2003, 393.
- (30) Va rimarcato che *l'incipit* «anche in caso di separazione», sembra indicare con chiarezza come il diritto ai significativi rapporti sussista anche al di fuori delle ipotesi di crisi familiare ed abbia, quindi, portata generale.
- (31) Trib. Messina, 10.1.2006, in *Dir. e giustizia*, 2006, 11, 44, con nota di D'Ella, Più spazio ai nonni per i figli dei separati - Diritto di visita ai minori: il giudice colma le lacune del codice. Il Tribunale correttamente afferma che: «l'interesse del minore» (alla cui realizzazione ogni provvedimento giudiziale deve essere finalizzato) «coincide con la conservazione dell'ambiente domestico, scolastico e cittadino, nonché con la conservazione delle già instaurate relazioni familiari. Le relazioni familiari costituiscono peraltro un valore in sé, anzi possono essere considerate uno dei beni non economici fondamentali dei quali è normalmente dotata la persona e che sono tutelati e protetti nel nostro ordinamento». In dottrina, Giacobbe - Frezza, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divorzio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, VII, Aggiornamento, Milano, 2006, 1347 ss.; M. BIANCA, Il diritto del minore all'"amore" dei nonni, in Studi in onore di C.M. Bianca, II, Bologna, 2006, 117 ss.
- (32) DE FILIPPIS, Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, cit., 333.
- (33) Sul punto, Quadri, Famiglia e ordinamento giuridico, 2ª ed., Torino, 1999, 89 che evidenzia l'importanza per i minori di mantenere rapporti affettivi con i propri avi, al fine di un armonico sviluppo della loro personalità.
- (34) Cass., 17.1.1996, n. 364; Trib. Nola, ord. 18.11.2002, in Giur. napoletana, 2003, 5, 187, secondo cui è inammissibile la

- richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza avente ad oggetto la tutela del diritto di visita dei nipoti minori ex filio. in pendenza del giudizio di separazione personale tra i coniugi, nel quale la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può in alcun modo essere riconosciuta, neanche se esperita a mezzo di intervento volontario, ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori. In dottrina, De Filippis-Casaburi, Separazione e divorzio. Nella dottrina e nella giurisprudenza, Padova, 2001, 266.
- (35) Sul punto vedi, peraltro, Bonilini Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. Schlesinger, Milano, 2004, sub art. 5, 675 ss.
- (³⁶) Secondo Cass., 17.1.1996, n. 364, oggetto del giudizio di separazione è unicamente l'accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori. Ciò comporta, come necessaria conseguenza della delimitazione dell'oggetto del giudizio, l'attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi con esclusione di ogni possibilità di intervento in giudizio da parte di altri parenti.
 - (37) Trib. Messina, 12.6.2001, inedita.
- (38) Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, effetti apatrimoniali, Bologna, 1997, 136; Tomma-SEO, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. Schlesinger, 675, esclude la legittimità di un intervento anche meramente
- (39) TOMMASEO, ivi, 675; BARBIERA, ivi, 136. Per più ampi riferimenti, v. Vullo, Art. 706 c.p.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, Padova, in corso di pubblicazione.
- (40) Trib. Foggia, 26.11.2002, in Giur. di Merito, 2003, 1138 che ha ritenuto ammissibile «l'intervento del terzo comodante dell'immobile che chieda il rilascio del bene concesso in comodato a uno dei coniugi, in quanto diretto a fare valere un proprio interesse di natura patrimoniale avente attinenza con l'oggetto della lite»; contra, Trib. Milano, 18.5.1987, in Dir. famiglia, 1988,

manda di scioglimento della comunione legale chiesta in sede di divorzio. Va, inoltre, ricordato che la legge sull'affidamento condiviso, nel riconoscere anche ai figli maggiorenni diritti patrimoniali nei confronti dei propri genitori(41), legittima il loro intervento nella separazione e negli altri giudizi ai quali siano applicabili le nuove norme(42). Il figlio maggiorenne potrà, pertanto, chiedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento, trattandosi di una domanda connessa per dipendenza dal titolo della domanda introdotta in via principa-

La lunga premessa mi porta, dunque, a condividere quelle sparute pronunce che, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire esclusivamente in capo ai coniugi, ammettono l'intervento adesivo dipendente (art. 105 c.p.c.)(43) degli ascendenti. Questi ultimi possono, così, sostenere le ragioni del genitore che intenda attuare il diritto del figlio a "conservare rapporti significativi con i parenti" (44). Diritto, consacrato nell'art. 155 c.c., che costituisce esplicitamente anche oggetto del giudizio di sepa-

La realizzazione delle pretese dei nonni resta, pertanto, affidata ai poteri ufficiosi del giudice o alle istanze e conclusioni dei genitori, anche a seguito della l. n. 54/2006.

Bisogna, tuttavia, dar conto di un solo precedente di merito che si discosta da questa ricostruzione e riconosce esplicitamente la legittimazione attiva degli avi a mantenere intatto il loro diritto a frequentare i nipoti.

Dopo un giudizio di separazione legale tra coniugi con prole minorenne, estinto per la morte di uno di essi, i nonni, nella vigenza dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., avevano, con autonomo ricorso, adito il tribunale ordinario di Catania(45). Gli istanti sostenevano che la madre avesse interdetto loro ogni contatto con i nipoti e, pertanto, chiedevano il riconoscimento e la tutela concreta del diritto di visita loro spettante. Il tribunale ha ritenuto ammissibile l'azione poiché essa trova giustificazione nel preminente interesse della prole, tenuto conto del potenziale non trascurabile pregiudizio derivante ai minori dal divieto di relazioni affettive intrafamiliari. Detti rapporti vengono qualificati «conformi ai principi etici del nostro ordinamento e del nostro costume», nonché «altamente» benefici «per la personalità minorile, ove» mantenuti «in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore».

La soluzione, peraltro discutibile, produce effetti dirompenti anche dal punto di vista sostanziale perché apre la porta al riconoscimento di eventuali richieste risarcitorie dell'avo, ogni qual volta il suo diritto(46) sia stato colposamente o dolosamente violato dall'esercente la potestà(47).

Le ragioni a sostegno della possibilità di intervento dipendente degli ascendenti e critica ad una pronuncia di merito che ammette l'azione diretta dei nonni

(41) L'art. 155 quinquies c.c., prevede il diritto dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente a percepire un assegno periodico di mantenimento, che il giudice può disporre "valutate le circostanze"

(42) Già prima della riforma, dottrina prevalente e giurisprudenza minoritaria ritenevano ammissibile l'intervento dei figli (minorenni o maggiorenni, CARPI - GRAZIOSI, Procedimenti in tema di famiglia, in Digesto civ., 541), onde evitare l'adozione di provvedimenti a loro sfavorevoli o per fare valere i propri interessi patrimoniali (ad es., all'assegno di mantenimento) ed extrapatrimoniali (ad es., l'affidamento o istruzione, ma non la conservazione del vincolo matrimoniale tra i loro genitori), anche se in contrasto con le richieste di entrambi i coniugi (Trib. Roma, 23.6.1972, in Dir. famiglia, 1973, 1026; Trib. Parma, 9.6.1972, ivi, 162; Trib. Pesaro, 31.7.1971, in Giur. it., 1971, I, 2, 1077). In senso parzialmente difforme, v. Trib. Roma, 17.7.1972, in Dir. eccl., 1973, II, 43, ove si è riconosciuta la legittimazione ad intervenire ai soli figli minorenni, quando temano un pregiudizio dal regolamento dei rapporti patrimoniali dei divorziandi. Sempre secondo la dottrina maggioritaria, i figli minorenni devono essere rappresentati da un curatore speciale, figura che ricorrerebbe anche nel caso previsto dall'art. 320, ult. co., c.c. (conflitto di interessi) o da un tutore, nel caso di decadenza di entrambi i genitori dalla potestà (TOMMASEO, idem, 676). Il loro intervento sarebbe consentito, indipendentemente dalle eventuali iniziative assunte dal P.M., al limitato fine di tutelare gli interessi morali o patrimoniali dei minori. Del pari, il loro potere di impugnazione sarebbe ammesso entro gli stessi limiti in cui ai predetti sarebbe consentito di intervenire nel giudizio. Per concludere sul punto, è opportuno rammentare una decisione della Consulta, la quale, con riferimento alla prole minorenne, ha riconosciuto costituzionalmente legittima la disciplina processuale del divorzio e della separazione, laddove non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio i figli minori in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che li riguardi (C. Cost., 14.7.1986, n. 185, in Rass. dir. civ., 1987, 468, con nota di

(43) L'interesse tutelato con lo strumento dell'intervento ade-

sivo dipendente, se da un lato non può risolversi in un interesse di mero fatto, dall'altro lato non si identifica necessariamente in un diritto soggettivo perfetto, essendo sufficiente anche una «generica aspettativa di un vantaggio» che deve avere un preciso fondamento giuridico. In questo senso, Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2007, 381; CHIZZINI, L'intervento adesivo, II, Padova, 1992, 839 e 886. La giurisprudenza in altre ipotesi ha dato ingresso all'intervento adesivo dipendente a tutela di interessi non riconducibili a diritti soggettivi perfetti: l'interesse del socio ad intervenire nelle azioni promosse dalla società nei confronti di terzi (Cass., 7.1.2000, n. 82, in Soc., 2000, 669 ss.) o, ancora, l'interesse degli affidatari provvisori a intervenire nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass., 10.6 1996, n. 5351, in Famiglia e dir., 1996, 584).

 $(^{44})$ Trib. Firenze, 22.4.2006, in $Famiglia\ e\ dir.,\ 2006,\ 291,\ con$ nota di Tommaseo, L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso, spec. 298-299. Contra, Scalisi, op. cit., 528, richiama l'art. 709 ter c.p.c. che ammette la legittimazione dei soli genitori per la soluzione delle controversie tra essi insorte. Nel nuovo art. 709 ter c.p.c., inoltre, si prevede che, anche per la violazione delle statuizioni in ordine alla frequentazione con gli avi, il giudice possa «disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro», mentre non è previsto alcun risarcimento per l'avo al quale si neghi di incontrare

(45) **Trib. Catania, 7.12.1990**, in *Dir. famiglia*, 1991, 652.

(46) Se, poi, il diritto a relazionarsi con i nipoti viene ascritto tra quelli inviolabili della persona, il danno risarcibile ricomprende anche quello extra-patrimoniale e prescinde dalla sussistenza di un reato. Sul punto si richiama l'interpretazione dell'art. 2059 c.c. che, di recente, è stata data da C. Cost., 11.7.2003, n. 233, in Resp. civ. e prev., 2003, 1036 ss., con nota di Ziviz, Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c., nonché da Cass., 31.5.2003, n. 8827 e Cass., 31.5.2003, n. 8828, ivi, 2003, 675 ss., con nota di Cendon, Anche se gli amanti si perdono, l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003.

. (47) In tema, Basini, *Violazione del cd. "diritto di visita dei* nonni" ed ingiustizia del danno, in Resp. civ. e prev., 2006, 605.